

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA - SOCIETA'
COOPERATIVA"

COSTITUZIONE

Articolo 1

E' costituita una società cooperativa che assume la denominazione:

"ASSOPADANAFIDI COOPERATIVA DI GARANZIA - SOCIETA'
COOPERATIVA"

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

SEDE

Articolo 2

La sede della cooperativa è stabilita nel Comune di Brescia. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, filiali, anche in altri comuni.

DURATA

Articolo 3

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Tale termine potrà essere prorogato una o più volte con delibere dell'assemblea straordinaria dei soci.

OGGETTO E SCOPI

Articolo 4

La società cooperativa non ha finalità lucrative; essa costituisce una organizzazione comune delle imprese associate allo scopo di aumentare la loro possibilità di accedere alle risorse finanziarie utili e necessarie allo svolgimento ed allo sviluppo della propria attività d'impresa.

La società cooperativa ha per oggetto:

a) la prestazione di garanzie collettive fidi, anche in forma di garanzia pro-rata (confidejussioni) con altri soggetti garanti, pubblici e/o privati, alle imprese associate che necessitano di mezzi finanziari per la propria attività. Le garanzie collettive fidi potranno essere prestate, a beneficio delle imprese associate, a favore di istituti di credito, società di leasing e di factoring, per ogni tipo di obbligazione finanziaria a carico dell'impresa: per finanziamenti, per l'ottenimento dell'uso di beni, per

pagamenti da effettuare ed anche in sostituzione di cauzioni da prestare;

b) l'assistenza per la predisposizione, l'inoltro, la cura dell'esito di pratiche di domande, presso i diversi interlocutori finanziari, per l'ottenimento di risorse di credito in genere, sia a breve, che a medio, che a lungo termine, di locazione finanziaria in genere, di cessione di crediti commerciali;

c) l'assistenza per la predisposizione, l'inoltro, la cura dell'esito, di pratiche di domande per l'ottenimento dei benefici di agevolazione finanziaria previsti, a favore delle imprese, da enti, da regioni, dallo Stato, dalle istituzioni e finanziari delle imprese associate per concordare le più agevoli modalità operative nell'accesso alle risorse disposte, per l'abbattimento di costi ed oneri, per assicurare la disponibilità di entità di risorse adeguate alle esigenze delle imprese associate.

La società, inoltre, potrà svolgere qualsiasi attività affine, annessa e connessa a quelle sopra indicate, nell'ambito delle disposizioni di leggi vigenti, (e in particolare nel rispetto delle norme in cui alle leggi n. 37/1986, n. 77/1983; n. 197/1991 e successive in materia), e compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie per il miglior perseguimento degli scopi e delle finalità sociali, nonché partecipare, e partecipare alla loro costituzione, ad associazioni, società, società consortili, aventi scopi analoghi, connessi, affini e/o strumentali rispetto ai propri, così come la società potrà aderire ad associazioni di categoria per la tutela dell'attività propria e dei propri associati.

E' escluso comunque l'esercizio in via prevalente delle attività di cui all'art. 4 comma 2 della legge n. 197/1991.

SOCI

Articolo 5

Il numero di soci è illimitato ma non potrà essere inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla legge.

Possono essere ammessi a far parte della società cooperativa:

a) le imprese artigiane in forma individuale e le società iscritte all'Albo Provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 443/1985;

b) le imprese industriali e commerciali di minori dimensioni di cui all'art 2 lett. f, della legge 12 agosto 1987, N° 675 e come classificate dal C.I.P.I., nella percentuale massima stabilita dall'art. 6, 3° comma della legge 443/1985;

c) le forme associate e consortili costituite dalle imprese di

cui alle precedenti lettere a) e b) come previsto ed in conformità a quanto disposto dal 3° comma dell'art. 6 della legge 443/1985;

d) le imprese agricole, esercitate sia in forma individuale che societaria.

Le imprese, per poter essere ammesse a socio della società, non devono essere sottoposte a procedure concorsuali; il loro titolare o rappresentante legale, non deve aver riportato condanne penali che abbiano comportato l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Qualsiasi modificazione o variazione della sede, della forma giuridica, della persona indicata a rappresentare il socio in seno alla società, deve essere tempestivamente comunicata al consiglio di amministrazione.

Articolo 6

L'ammissione a socio è disposta con deliberazione del consiglio di amministrazione o, se delegato, del comitato esecutivo di cui all'art. 29, su domanda scritta degli interessati ed annotata, a cura del consiglio stesso, nel libro dei soci.

Il socio deve sottoscrivere e versare almeno una quota e può, se il consiglio di amministrazione lo consente o lo richiede, sottoscrivere e versare altre quote anche in tempi successivi entro i limiti di legge.

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto della società cooperativa i regolamenti interni vigenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE

Articolo 7

La perdita della qualità di socio può avvenire per recesso, decadenza, esclusione o causa di morte.

Articolo 8

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b) la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario,

Articolo 9

La decadenza sarà pronunciata dal consiglio di amministrazione, nei confronti dei soci che abbiano perduto taluno o più requisiti essenziali previsti dal precedente art. 5.

Articolo 10

Incorre nell'esclusione dalla società il socio che:

- a) sia gravemente inadempiente agli obblighi della cooperativa Assopadanafidi e alle obbligazioni contratte per suo conto dagli organi della società;
- b) abbia commesso gravi violazioni al presente statuto, al regolamento interno e alle delibere degli organi della cooperativa Assopadanafidi;
- c) sia stato condannato per reati dolosi contro la persona e il patrimonio, con sentenza definitiva.

Sull'esclusione delibera il consiglio di amministrazione. Il provvedimento di esclusione è comunicato all'interessato entro quindici giorni dalla decisione.

Articolo 11

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale.

La liquidazione della quota ha luogo sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato alla data in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della L. 59/92. .

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di sei mesi dalla data in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti che non abbiano ottenuto la prosecuzione del rapporto sociale dovranno chiedere il rimborso della quota entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nel precedente comma; le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine sopra indicato saranno devolute alla riserva ordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 12

L'intero patrimonio della società cooperativa è formato:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva legale ordinaria indivisibile;
- c) dalla riserva straordinaria indivisibile;
- d) da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;
- e) da eventuali contributi dello Stato, della regione Lombardia e da enti pubblici e privati in genere;
- f) dai fondi di riserva indivisibili nei quali confluiscono gli utili d'esercizio.

Articolo 13

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di euro 52,00 (cinquantadue virgola zero zero).

Le quote sociali sono nominative e non possono essere cedute, anche parzialmente, a terzi, né sottoposte a pegno o da altri vincoli di qualsiasi genere e specie senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione.

I soci dovranno sottoscrivere e versare almeno una quota salvo diversa determinazioni sul numero minimo delle quote da possedere da parte del consiglio di amministrazione.

Le quote sottoscritte da ciascun socio non possono superare il 20% (venti per cento) del capitale sociale.

Il versamento della quota sottoscritta dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini richiesti dal consiglio di amministrazione.

E' esclusa qualsiasi remunerazione del capitale sociale.

Articolo 14.

Le quote societarie non sono trasferibili né per atto tra vivi né per successione a causa di morte senza il consenso espresso del consiglio di amministrazione.

Il cessionario dovrà comunque essere in possesso di tutti i requisiti indicati all'art. 5.

Il trasferimento della quota, avvenuto nel rispetto delle modalità e con l'osservanza degli obblighi a tale scopo previsti, avrà effetto dal momento della iscrizione del cessionario nel libro dei soci.

L'alienante è obbligato solidamente con l'acquirente per un periodo di tre anni per le proprie obbligazioni nei confronti della società risultanti all'epoca dell'eseguito trasferimento della quota.

Le quote sociali sono indivisibili sia nel caso di successione che in quello di alienazione di cui commi che precedono.

SPESE E RENDITE

Articolo 15

Per le spese di funzionamento e di gestione dell'organizzazione "società", viene provveduto con le rendite di esercizio determinate:

1. dal versamento di contributi a carico dei soci sulle operazioni di finanziamento e/o assistenza effettuate tramite la Società Consortile nella misura che sarà determinata, con propria delibera, dal consiglio di amministrazione commisurati all'entità della garanzia prestata dalla società ed alla tipologia delle prestazioni richieste;
2. dalle quote di ammissione e diritti di segreteria;
3. dalle rendite patrimoniali e da ogni altro provento dell'attività consortile;
4. da eventuali versamenti o contributi effettuati a questo scopo da regioni, dallo Stato o da qualsiasi altro ente pubblico o da privati.
5. in caso di perdite di esercizio l'assemblea, in sede di approvazione di bilancio, potrà deliberare prelievi sulle disponibilità di cui alle precedenti lett. b) c) ed e) dell'art. 12.

Articolo 16

La società potrà istituire un apposito fondo di garanzia con versamenti richiesti a tale scopo ai propri soci, in misura determinate dal consiglio di amministrazione e commisurata alla entità della garanzia richiesta e prestata dalla società, a titolo di cauzione temporanea.

Articolo 17

La società cooperativa risponde alle obbligazioni sociali assunte tramite i propri organi esclusivamente con il patrimonio sociale.

BILANCIO

Articolo 18

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro un maggior termine comunque non superiore a centottanta giorni.

Il residuo utile risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta deduzione ai sensi del 1° comma dell'art. 6 R.D. 12 febbraio 1911 n. 278, di qualsiasi spesa o impegno, sarà devoluto come segue:

- a) a riserva legale ordinaria in misura non inferiore al 20% (venti per cento);
- b) ad eventuali riserve straordinarie;
- c) a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- d) ai fondi di riserva indivisibili.

È fatto divieto di ripartizione delle riserve e degli utili, sotto qualsiasi forma, a favore dei soci.

ORGANI SOCIALI

Articolo 19

Gli organi della società cooperativa sono:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il collegio sindacale.

ASSEMBLEA

Articolo 20

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione (la quale deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima) da affiggersi in modo visibile nella sede sociale almeno 10 giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Articolo 21

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine previsto per la presentazione del bilancio e quante altre volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, dal collegio sindacale o da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi due casi, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte del consiglio di amministrazione, della richiesta.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio;
- b) procedere alla nomina delle cariche sociali di propria spettanza;
- c) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- d) fissare le direttive di massima per il consiglio di amministrazione e prendere atto delle deliberazioni del consiglio stesso;
- e) determinare la misura dei compensi o gettoni da corrispondere ai componenti del consiglio di amministrazione, al presidente, al vice presidente, ai sindaci, ai membri del comitato esecutivo;
- f) trattare tutti gli argomenti di sua competenza per statuto e per norma di legge.

L'assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata, sullo scioglimento anticipato della società e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 22

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

La seconda convocazione deve aver luogo almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Articolo 23

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata e seduta o per divisione, o altrimenti con il sistema dall'assemblea nel rispetto delle norme di legge.

Per le elezioni delle cariche sociali, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, nell'ambito delle norme di legge, si procederà con il sistema della votazione palese.

Articolo 24

Hanno diritto ad intervenire e votare nell'assemblea i soci che risultino iscritti a libro soci da almeno tre mesi.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero

delle quote possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio che non sia amministratore e che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.

Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci con delega separata per ognuno di essi.

Articolo 25

L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente eletto dalla stessa.

Il presidente dell'assemblea può essere eletto anche tra i membri del consiglio di amministrazione.

L'assemblea nomina inoltre il segretario e, quando occorrono due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori se nominati.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 26

L'amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione composto di sette o nove membri.

I membri del consiglio di nomina assembleare devono essere soci.

I membri del consiglio sono dispensati dal prestare cauzioni.

Oltre ai membri di nomina assembleare possono inoltre far parte del consiglio, in numero massimo di tre, rappresentanti nominati ciascuno da ciascun ente pubblico o associativo di categoria che partecipi alla costituzione del patrimonio sociale in una misura adeguata, determinata dal consiglio stesso, oppure versi, pure in misura adeguata come sopra determinata, contributi per le operazioni effettuate a favore di soci.

I membri di nomina assembleare del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Al termine del mandato dei membri del consiglio di amministrazione di nomina assembleare decadono dalla carica anche i membri nominati da enti pubblici.

Articolo 27

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente e può eleggere un comitato esecutivo, composto dal presidente stesso o da un suo delegato, e da due consiglieri.

Il presidente può delegare, determinandole in sede di delibera, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può delegare l'esame delle

richieste di presentazione di garanzia avanzate dai soci ad un Comitato Tecnico di Valutazione di Erogazione, la cui composizione e le cui specifiche funzioni e poteri sono stabilite dal consiglio di amministrazione con apposito regolamento.

Articolo 28

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando ritenga vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione del consiglio è fatta a mezzo di lettera raccomandata che dovrà essere recapitata non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti ed il sistema di votazione sarà quello per alzata di mano, salvo diversa deliberazione del consiglio stesso, nell'ambito delle norme di legge non è ammessa delega ad alcuno.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 29

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa che non siano riservate per legge o per statuto all'assemblea dei soci.

Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci;
- c) redigere la normativa interna;
- d) deliberare la stipulazione di tutti gli atti, convenzioni e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e) conferire procura (ferma la facoltà attribuita al presidente dal successivo art. 30) per singoli atti o categorie di atti;
- f) assumere o licenziare il personale della cooperativa fissando le mansioni e le retribuzioni;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- h) deliberare in merito alla concessione delle fidejussioni ai soci;
- i) deliberare circa il versamento di un diritto di segreteria, a copertura delle spese necessarie, all'atto in cui ciascun

socio chiede alla cooperativa una prestazione di garanzia fidejussoria o di assistenza;

j) verificare che il socio affidato o assistito abbia versato tutte le spettanze previste dalla normativa interna;

k) deliberare per l'acquisto, l'alienazione ed in genere per gli atti aventi ad oggetto beni o diritti immobiliari;

l) delegare parte delle funzioni spettantigli come collegio, fatta eccezione solamente per quelle relative alla redazione dei bilanci, e per quelle non delegabili per legge, al comitato esecutivo di cui al precedente art. 27, in particolare per quanto riguarda l'ammissione di nuovi soci e la concessione delle fidejussioni;

m) rilasciare procure sia congiunte che disgiunte a propri membri, al direttore della società, a dipendenti, in particolare per quanto riguarda la concessione di fidejussioni e sempre per singoli atti o categorie di atti.

IL PRESIDENTE

Articolo 30

Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere titolare o socio di impresa, anche non artigiana, esso ha la rappresentanza legale della cooperativa e la firma di esecuzione alle delibere del consiglio.

Vigila sulla conservazione e tenuta dei libri sociale prescritti.

Impartisce le direttive operative al direttore di cui al successivo art. 32.

Opera per assicurare che l'attività degli uffici sia svolta in conformità agli interessi della cooperativa.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente, in assenza del quale farà le sue veci il consigliere più anziano.

Articolo 31

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvederà a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

CONTROLLI

Articolo 32

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Articolo 33

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri

effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

SCIoglIMENTO

Articolo 34

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 35

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Per la quota corrispondente ad eventuali contributivi versati dalla regione Lombardia a norma di leggi specifiche, dalla Camera di Commercio da altri enti, l'importo disponibile sarà devoluto nei modi che saranno indicati rispettivamente dal consiglio regionale, dal presidente della Camera di Commercio, dagli altri enti.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 36

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto sono vietate:

- la distribuzione di utili o avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma;
- l'emissione di strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci operatori;
- la distribuzione di riserve fra i soci operatori.

Le clausole mutualistiche previste agli articoli 18 e 36 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Articolo 37

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.